



NAVE SAN ROCCO

COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Provincia di Trento



ZAMBANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI NON ADIBITE ALL'ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO "TIPO B"

Riferimenti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 19.12.2019: adozione
- deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 06.08.2020: modifica articolo 5

Il Segretario comunale
dott. Adriano Bevilacqua

INDICE

ARTICOLO 1

Scopo del Regolamento

ARTICOLO 2

Applicazione e validità del Regolamento

ARTICOLO 3

Esenzioni dall'obbligo di autorizzazione

ARTICOLO 4

Rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni, termini di validità e limitazioni

ARTICOLO 5

Limitazioni ed eccezioni

ARTICOLO 6

Rinvio

Articolo 1

Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio e delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, dando indicazioni per il rilascio delle stesse oltre che definire alcune limitazioni relativamente ad alcune delle strade presenti sul territorio comunale.

Articolo 2

Applicazione e validità del Regolamento

Il presente Regolamento è valido per tutte le strade forestali di tipo "B" di proprietà del Comune di Terre d'Adige – C.C. Zambana I e II.

Articolo 3

Esenzioni dall'obbligo di autorizzazione

Sono esenti da autorizzazione al transito sulle strade forestali:

- a) i cittadini aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto;
- b) i proprietari e gli affittuari di beni immobili (manufatti e terreni), nonché il coniuge ed i soli parenti fino al secondo grado, limitatamente al tratto di strada necessario per raggiungere le loro proprietà;
- c) i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazioni, nei casi previsti dall'art. 14 della L.P. 07.01.1991 n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento).

L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione di cui a questo articolo rende comunque necessaria l'acquisizione dei relativi contrassegni attestanti il diritto di transito con gli identificativi del veicolo, con esclusione dei veicoli di cui al punto c) già muniti dell'apposito contrassegno.

Articolo 4

Rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni, termini di validità e limitazioni

Le autorizzazioni al transito disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciate per le motivazioni previste dal D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg. (*Regolamento di attuazione della L.P. 23.05.2007 n. 11*).

L'autorizzazione e/o il relativo specifico contrassegno è rilasciata per tutte le strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco di proprietà del Comune di Terre d'Adige nei confronti:

- a) di tutti i residenti nella frazione di Zambana del Comune di Terre d'Adige;
- b) di tutti i nati e/o che sono stati residenti per almeno 10 anni, anche non continuativi, nella frazione di Zambana del Comune di Terre d'Adige (compreso il coniuge se il veicolo è intestato a quest'ultimo) con decorrenza dal rilascio e validità annuale;
- c) dei proprietari, dei gestori o dei concessionari dei rifugi, delle malghe e delle strutture ubicate in Paganella limitatamente ai tratti di strada necessari per raggiungere tali strutture ed ai mezzi espressamente indicati;
- d) di persone impegnate in ricerche, studi, tesi, riprese televisive, attività professionali, ecc. di durata equivalente all'attività, nonché ditte e professionisti incaricati dal Comune di Terre d'Adige o da soggetti istituzionali e territoriali (Consorzio Turistico, APT, Società impianti di risalita, altri enti) a svolgere lavori, sopralluoghi, ricerche ecc. per il tempo equivalente all'attività;
- e) dei titolari del permesso per l'esercizio della caccia nelle riserve di Zambana limitatamente alle strade che insistono sul territorio della riserva e limitatamente al periodo di apertura della caccia. I nominativi vengono comunicati direttamente dalle associazioni dei cacciatori;
- f) in tutti gli altri casi può essere rilasciata un'autorizzazione temporanea in presenza di particolari motivazioni e/o esigenze avanzate con specifica istanza al Sindaco e/o all'Assessore competente.

Il permesso deve essere esposto in modo chiaramente visibile dall'esterno.

Le autorizzazioni possono essere revocate, limitate o negate ai cittadini che effettuano infrazioni contro il patrimonio silvo-pastorale ed ambientale.

Articolo 5

Limitazioni ed eccezioni

Per le strade di tipo B), ricadenti nelle aree interessate dall'attività sciistica, nel periodo invernale di apertura degli impianti, secondo le date comunicate dalle Società di gestione, il transito è consentito unicamente in orario di chiusura degli impianti stessi, salvo specifica autorizzazione rilasciata ai gestori degli esercizi pubblici, ivi compresi i mezzi indicati, ai sensi dell'art. 4 comma c). Tali limitazioni e prescrizioni permangono, anche nel periodo estivo, a

carico della strada nr. 8, "Dosso Larici – Busazza – Ski weg", insistente solo parzialmente sul territorio di Terre d'Adige, e sulla quale valgono le limitazioni del Comune di Fai della Paganella per la parte di sua competenza.

Articolo 6

Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm. ed al D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg.